



Giudizio n. 46356

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

rappresentata, ai sensi dell'art. 151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice unico per le pensioni, consigliere Riccardo Patumi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al **n. 46356** del registro di segreteria, proposto da OMISSIS, rappresentati e difesi dall'avvocato Matteo Pavanetto, contro l'Inps, rappresentato e difeso dagli avvocati Oreste Manzi e Mariateresa Nasso;

Visto il ricorso;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 20 novembre 2025, tenuta con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Foschetti, l'avvocato Matteo Pavanetto per i ricorrenti e l'avvocato Mariateresa Nasso per l'Inps.

FATTO

1. Con **ricorso** collettivo i soggetti in epigrafe indicati, già militari o appartenenti all'Arma dei Carabinieri, deducendo che il meccanismo perequativo introdotto con l'art. 1, comma 309, legge n. 197/2022 non garantirebbe l'adeguatezza del trattamento pensionistico rispetto

all'aumento del costo della vita indicizzato, avevano chiesto che, ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità inerente al suddetto meccanismo per asserita contrarietà con gli artt. 3, 36 e 38 Cost., nonché con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, il giudizio fosse sospeso, mediante rimessione degli atti alla Corte costituzionale e che, in ogni caso, fosse disapplicato, nei confronti dei medesimi ricorrenti, il citato art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022.

2. L'Inps si è costituito con una memoria depositata in data 12 gennaio 2025.

Parte resistente aveva affermato che l'elevato importo dei trattamenti pensionistici erogati fosse tale da rendere difficilmente credibile che le riduzioni potessero incidere sulle esigenze di vita dei ricorrenti; inoltre, aveva evidenziato come si fosse limitato ad applicare la normativa vigente e aveva sviluppato articolate argomentazioni a sostegno della costituzionalità della normativa in argomento.

Nel rassegnare le conclusioni, aveva chiesto che fosse accertata e dichiarata l'infondatezza del ricorso e, conseguentemente, ne aveva domandato il rigetto.

3. A esito dell'udienza del 22 gennaio 2025 veniva depositata l'ordinanza n. 75, del 5 febbraio 2025.

Con essa, evidenziato che i ricorrenti avevano sollevato questione di legittimità dell'art. 1, comma 309, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e che la costituzionalità di detta disposizione era stata revocata in dubbio dall'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, n. 33/2024, della

Sezione Giurisdizionale Toscana, nonché la rilevanza del giudizio di costituzionalità ai fini della decisione del presente processo, veniva sospeso il giudizio in attesa dell'esito del vaglio di costituzionalità da parte del Giudice delle leggi.

Alle parti era assegnato, per la prosecuzione del giudizio, il termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale.

4. Con **decreto del 12 settembre 2025** questo Giudice, vista la sentenza della Corte costituzionale n. 19/2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio 2025, rilevata la mancata riassunzione del giudizio, ha fissato per la trattazione del giudizio stesso l'udienza del 20 novembre 2025.

5. All'**udienza del 20 novembre 2025** l'Avvocato Matteo Pavanetto ha affermato la sopravvenuta carenza d'interesse dei ricorrenti e ha chiesto la compensazione delle spese. L'avvocato Mariateresa Nasso ha dichiarato di prendere atto di tale affermazione.

DIRITTO

1. Come già accennato nella parte in fatto, successivamente all'ordinanza n. 75/2025 di questa Sezione le questioni oggetto del presente giudizio sono state decise con sentenza n. 19/2025 della Corte costituzionale, pubblicata sulla G.U. il 19 febbraio 2025.

Le parti non hanno provveduto alla riassunzione del giudizio sospeso nel termine assegnato con la menzionata ordinanza n. 75/2025: pertanto, dev'esserne dichiarata l'**estinzione**.

2. Le **spese**, ai sensi dell'art. 111, comma 8, del codice della giustizia

contabile, restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, **dichiara l'estinzione del giudizio.**

Nulla per le spese.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.

Il Giudice

Cons. Riccardo Patumi

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 27 novembre 2025

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi

SENT. N. 147/2025/M

Bologna, 27 novembre 2025

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)